

- S TA TUTO DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1) È costituita un'Associazione sotto la denominazione "**C.R.A.L. LA NAZIONE - ENTE DEL TERZO SETTORE**", in sigla "**C.R.A.L. LA NAZIONE - E.T.S.**".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, della legislazione vigente ed in particolare dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e della vigente normativa in materia.

L'Associazione è apolitica, apartitica e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale; è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

L'Associazione può stipulare accordi, collaborazioni e partnership con interlocutori analoghi per promuovere iniziative in sintonia con le proprie finalità.

La dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Campi Bisenzio (FI), località Capalle, via delle Tre Ville n. 83/85.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune nonché l'istituzione di altre sezioni territoriali sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3) L'Associazione non ha finalità di lucro ed è costituita tra i dipendenti ed ex dipendenti del giornale "La Nazione" per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di assistenza volontaria o di erogazione di beni o servizi a favore di essi medesimi dipendenti ed ex dipendenti del giornale "La Nazione".

Per il perseguimento delle suesposte finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative nonché di eventi di promozione e sviluppo della cultura;
- organizzazione di eventi sportivi e ricreativi;
- organizzazione e gestione di attività di formazione extra- scolastica nonché di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività di mutua assistenza anche in forma di raccolta e cessione gratuita di beni di prima necessità, prodotti alimentari, abbigliamento nonché di erogazione di servizi sanitari e assistenziali ovvero finalizzati ad agevolare la fruizione di servizi sanitari e assistenziali erogati da terzi. L'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

DURATA - PATRIMONIO

Art. 4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5) Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi annuali ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da eventuali contributi volontari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche;
- e) da contributi volontari degli associati;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- h) da donazioni o lasciti pervenuti ad essa;
- i) da rendite derivanti dai beni mobili od immobili da essa detenuti a qualsiasi titolo.

Il versamento tanto della quota di iscrizione quanto di ogni altro tipo di contributo è effettuato a fondo perduto e, pertanto, le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto associativo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Le entrate dell'Associazione sono destinate alla gestione dell'Associazione medesima per il raggiungimento dello scopo sociale e così, in via esemplificativa, alla remunerazione del lavoro prestato dai lavoratori dell'Associazione, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, alle spese di rappresentanza, all'acquisto di beni e per quant'altro si renderà necessario agli scopi dell'Associazione.

SOCI

Art. 6) Possono essere Soci dell'Associazione tutti i dipendenti ed ex dipendenti del giornale "La Nazione" che ne condividono le finalità e gli ideali, nonché, per decisione del Consiglio Direttivo, i dipendenti di imprese od enti che svolgano in tutto o in parte la loro attività sotto forma di collaborazione continuativa con il giornale "La Nazione" e sempreché l'aspirante socio condivida le finalità e gli ideali della Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote di iscrizione e con i contributi associativi ordinari annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Per essere ammessi a Socio è necessario:

a) essere lavoratori subordinati ovvero essere stati lavoratori subordinati assunti dai suddetti datori di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

b) presentare domanda in forma scritta, anche telematica, idonea a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, al Consiglio Direttivo, corredata da una dichiarazione scritta con la quale l'aspirante socio si impegna:

-- ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e tutte le decisioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo nonché in particolare a versare tempestivamente gli importi dovuti a titolo di contributi ordinari e straordinari;

-- ad autorizzare il competente ufficio amministrativo del giornale "La Nazione" ovvero del datore di lavoro - ove diverso dal giornale "La Nazione" in conformità a quanto previsto dal presente articolo - anche per il tramite di professionista all'uopo incaricato, a trattenere dalla propria retribuzione mensile gli importi dovuti a titolo di contributi ordinari e straordinari ed altresì a trattenere, sul trattamento di fine rapporto, un importo pari all'ammontare delle somme ancora dovute all'Associazione nonché a versare tali importi nelle mani del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e delibera sulla ammissione secondo criteri non discriminatori entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della stessa.

In caso di rigetto l'interessato potrà presentare ricorso scritto alla Assemblea, la quale deciderà sull'ammissione in sede ordinaria nella prima adunanza utile.

Il Socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e riceverà la tessera di adesione.

Art. 7) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; il socio dimissionario è comunque obbligato al pagamento dei contributi ordinari e straordinari maturati alla data di efficacia delle dimissioni;

b) per decadenza, allorquando il socio perda i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, nei seguenti casi:

-- accertati motivi di incompatibilità;

-- contravvenzione alle norme ed obblighi del presente statuto ovvero per altri motivi che comportino l'indegnità;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

e) per morte del socio ovvero, in caso di persone giuridiche ed associazioni non riconosciute, per scioglimento, estinzione o ricorso ad una procedura concorsuale.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci ed al conseguente aggiornamento del Libro dei Soci.

Art. 8) Ogni Socio ha diritto di:

a) essere informato sulle attività dell'Associazione, anche mediante i social network;

b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;

c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;

- d) consultare i libri sociali;
- e) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) eleggere i membri ed essere eletto membro degli organismi dirigenti.

Ogni Socio ha il dovere di:

- a) ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) pagare le quote sociali e i contributi stabiliti;
- c) tenere un comportamento coerente agli scopi, al buon nome e al rispetto dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10) L'Assemblea dei soci è formata da tutti i soci ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso di comunicazione scritto da far pervenire a ciascun socio con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto recapito almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione. Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

L'Assemblea deve pure essere convocata qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci o dall'Organo di Controllo, ove nominato. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede legale dell'Associazione purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione e sempreché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio anche membro del Consiglio Direttivo; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci allorquando l'Associazione abbia un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque soci allorquando l'Associazione abbia un numero di soci pari o superiore a cinquecento. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori all'uopo nominati dalla Assemblea medesima.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige, su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea delibera a voto palese, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, per le quali l'Assemblea delibera a voto segreto - salvo diversa decisione dei soci - e con l'assistenza di una Commissione Elettorale composta da tre membri nominati dalla Assemblea medesima, di cui due scelti tra i soci ed uno esterno; la Commissione Elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, rende noto l'esito delle operazioni stesse e proclama eletti i componenti di nuova nomina; delle operazioni della Commissione Elettorale è redatto verbale da un segretario all'uopo scelto dai commissari al suo interno; la Commissione Elettorale si scioglie successivamente alla regolare proclamazione degli eletti.

Art. 11) All'Assemblea spettano i seguenti compiti; in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero nonché l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti, ove nominati;
- c) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali nonché promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti allorché ne ricorrano i presupposti;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione in altro comune;
- c) deliberare sulle altre proposte di modifica dello statuto;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Per le modifiche da apportare al presente statuto, da deliberarsi in Assemblea in seduta straordinaria, il verbale di assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

Art. 12) L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

AMMINISTRAZIONE ED ORGANI AUSILIARI

Art. 13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto - salvo diversa decisione dei soci - che si compone di un numero di componenti determinabile tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque), scelti tra i soci. I Consiglieri restano in carica per un massimo di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei non eletti, oppure qualora non disponibile, si può procedere ad una nuova elezione da parte dell'assemblea. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo definisce il programma annuale dell'Associazione rispettando le direttive generali fissate dall'Assemblea, redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea, decide circa l'ammissione e l'esclusione dei soci, determina la quota di

iscrizione ed i contributi associativi ordinari annuali nonché la penale per i ritardati versamenti, ha tutti i poteri gestori dell'Associazione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, compresi quelli di assumere dipendenti o impiegati, determinandone la retribuzione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno.

La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione scritto da far pervenire a ciascun componente con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco della materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, mediante telegramma spedito almeno un giorno prima. Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 14) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anagraficamente più anziano. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione tra i suoi componenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma; esso cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali, nonché della comunicazione degli atti sociali ai Soci.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento. Il Tesoriere, che potrà cumulare la carica con quella di Vice-presidente, è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 19) L'assemblea può nominare all'interno del Consiglio Direttivo un Comitato Esecutivo composto da tre membri, ai quali delegare in tutto o in parte i propri poteri gestionali ed esecutivi ad eccezione dei seguenti poteri:

- a) esclusione dei Soci;
- b) decisioni in merito alle spese straordinarie;
- c) approvazione del bilancio;
- d) proposte di modifica dello Statuto;
- e) azioni disciplinari.

Può deliberare spese ordinarie con il parere favorevole del Tesoriere. Il Comitato Esecutivo rimane in carica fino all'eventuale revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre la durata di quest'ultimo. Il Comitato Esecutivo svolge i propri compiti nell'osservanza delle direttive programmatiche espresse dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, sotto la vigilanza di quest'ultimo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri senza formalità alcuna e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le sue deliberazioni constano da verbale sottoscritto da tutti i suoi membri di cui una copia viene consegnata al Segretario.

Il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 20) L'assemblea può nominare l'Organo di controllo dell'Associazione, costituito da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registri; le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di componente dell'Organo di controllo sono incompatibili tra loro.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dello stesso ha effetto nel momento in cui esso è rinominato. L'Organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, ove non sia nominato un soggetto incaricato della re- visione legale dei conti;
- c) esercitare attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nei casi previsti dalla legge, qualora l'Assemblea non affidi la revisione legale dei conti all'Organo di controllo bensì nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea. Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti dell'Associazione.

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 21) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché dei Soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visionabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 22) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, un bilancio preventivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23) Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, o comunque superiori ai limiti di legge, il Tesoriere o il

Segretario pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione o della rete associativa cui essa eventualmente aderisca gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), o comunque superiori ai limiti di legge, il Tesoriere o il Segretario pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Art. 24) All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 25) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze innanzi previste, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad Enti del Terzo Settore aventi ad oggetto l'attività di ricerca in materia medico-scientifica indicati in sede di Assemblea straordinaria.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26) Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, salvo espresso divieto di legge, alla competenza di un Arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il suo lodo sarà inappellabile. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente in base alla sede dell'Associazione.

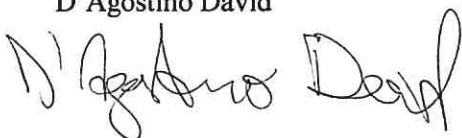
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

Art. 28) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Presidente

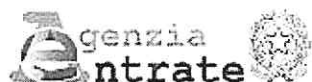
D'Agostino David



Il Segretario

Giuseppe Paone





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: BORGO SAN LORENZO

Registrazione di Atto Privato

Il 04/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZF, serie 3, numero 94

data di stipula: 22/05/2025

ident.vo telematico: TZF25L000094000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94296410486

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94296410486				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24